

COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno

Partita IVA: 0054019 065 9



Area Tecnica

Ordinanza n. 27/2017

Protocollo Albo n. 670 del 14 novembre 2017

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

Regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche e mantenimento delle ripe ed aree limitrofe alle vie principali (comunali, provinciali e statali), vicinali e ad uso pubblico.

IL SINDACO

PREMESSO

- che il territorio del Comune di Laviano, in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali, è interessato da fenomeni di allagamento, smottamento e frane di terreni collinari, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;
- che detta circostanza è aggravata da una carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade suddette, trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque e provocando i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;

ACCERTATO

- che a seguito di precipitazioni piovose l'acqua, ruscellando sui fondi rustici, può invadere la sede stradale creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque provocare fenomeni di scivolamento e/o smottamenti di terreno;
- che il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, causato da ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio;

CONSIDERATO che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;

CONSIDERATA altresì l'elevata vulnerabilità del territorio e i rischi diretti ed indiretti derivanti dalle forti precipitazioni atmosferiche e dalla mancata manutenzione e/o abbandono di argini, griglie e di ogni altra opera idraulica.

Largo Padre Pio – 84020 Laviano (SA)
Telefono 0828 915001; Fax 0828 915400

e-mail: utcomunedilaviano@tiscali.it
certy mail: utc.laviano@asmepec.it
Sito web: <http://www.comune.laviano.sa.it>

COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno

Partita IVA: 0054019 065 9



Area Tecnica

VISTI gli artt. 29, 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D. lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

VISTI gli articoli 913, 915, 916, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altro alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

RITENUTO doversi provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO CHE lo stato di fatto si configura come causa di giustificazione per la deroga alle norme vigenti in materia anche sotto l'aspetto sanzionatorio;

VISTA la Legge 267/2000 ed in particolare l'articolo 54 e l'articolo 7 bis;

ORDINA

1 - che i proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali (Comunali, provinciali e Statali) e vicinali, pongano in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

a) per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati di “**canali o scoli**” con pendenze interne tali da consentire il convogliamento o lo smaltimento dei fondi stessi delle prime acque meteoriche; in caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

È ammesso il pagamento in misura ridotta;

b) per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia, nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli, pedoni e della sede viaria stessa. È vietata l'immissione di acque di scolo nelle cunette o banchine stradali in assenza di esplicita autorizzazioni da parte del proprietario della strada stessa la quale avrà, tra l'altro, l'onere di regolamentare quanto autorizzato in conformità alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

In caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

È ammesso il pagamento in misura ridotta,

ORDINA ANCORA

Largo Padre Pio – 84020 Laviano (SA)
Telefono 0828 915001; Fax 0828 915400

e-mai: utcomuneditlaviano@tiscali.it

certy nail: utc.laviano@asmepec.it

Sito web: <http://www.comune.laviano.sa.it>

COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno

Partita IVA: 0054019 065 9



Area Tecnica

2 - A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc., dei fondi rurali e non ricompresi nel Comune di Laviano, ciascuno per la rispettiva competenza, di provvedere:

- a) alla manutenzione, alla pulizia costante e al ripristino degli antichi solchi di scolo dei fondi rustici, con mezzo idoneo, anche meccanico, convogliandoli adeguatamente nella rete dei corsi d'acqua già esistenti e ben regimati, soprattutto a ridosso delle strade private ad uso pubblico, vicinali, comunali e provinciali;
- b) ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dell'alveo del corso d'acqua di ogni livello;
- c) ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
- d) ogni qualvolta sia necessario, alla pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materie di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

Per le ipotesi di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) del punto 2) in caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

È ammesso il pagamento in misura ridotta.

ORDINA ALTRESÌ

3 - A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc., ciascuno per la rispettiva competenza, di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, pongano in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protraggono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti;

- a) per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi provvedano alla manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte che a valle, in stato tale da impedire franamento e cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o altro materiale sulla strada. Devono, altresì, realizzare, ove occorre, le necessarie opere di mantenimento ad evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi; in caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

È ammesso il pagamento in misura ridotta;

Largo Padre Pio – 84020 Laviano (SA)
Telefono 0828 915001; Fax 0828 915400

COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno

Partita IVA: 0054019 065 9



Area Tecnica

b) per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia, nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli, pedoni e della sede viaria stessa.

In caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

È ammesso il pagamento in misura ridotta,

AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti da lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal d. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

È assolutamente vietato rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

AVVERTE ALTRESÌ

Ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa richiamata in premessa, fermo restando l'adozione di ogni altro provvedimento.

Si precisa che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà l'obbligo ad eseguire il lavoro o le opere prescritte.

In caso di inottemperanza e/o esecuzione alla presente ordinanza si procederà altresì secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell'articolo 650 del c.p.

Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, il Comando di Polizia Municipale, il Comando Carabinieri Forestale dello Stato, il personale dell'Amministrazione Provinciale e le restanti forze dell'ordine operanti sul territorio ai quali la presente ordinanza è notificata, sono incaricati delle necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell'esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni.

Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficienza del sistema generale di convogliamento delle acque prevenire le situazioni di danno e pericolo.

Largo Padre Pio – 84020 Laviano (SA)
Telefono 0828 915001; Fax 0828 915400

e-mail: utcomuneditlaviano@tiscali.it

certy mail: utc.laviano@asmepec.it

Sito web: <http://www.comune.laviano.sa.it>

COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno

Partita IVA: 0054019 065 9



Area Tecnica

COMUNICA

Di individuare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il geom. Giuseppe Molinaro Responsabile del Procedimento per l'Ufficio Tecnico Comunale, il geom. Alessandro Nicolino Ciottariello per l'ufficio di Protezione Civile, il Cap. Rocchino Falivena ed il Lgt. Raffaele Torluccio Responsabili del Procedimento per il Corpo di Polizia Municipale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Campania – Sezione di Salerno nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

MANDA

- Al Comando Polizia Municipale
- Al Responsabile dell'Area Tecnica
- Al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile
- Al Comando Carabinieri Forestale dello Stato di Colliano (SA)
- Al comando Stazione Carabinieri di Laviano
- Alla Provincia di Salerno – Settore Viabilità
- All'Albo – sede

Per le rispettive competenze.

Dalla Residenza Municipale li, **14 novembre 2017**

IL SINDACO
dr. geol. Oscar IMBRIACO